

Decreto-legge del 24 aprile 2014 n. 66 -

Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2014 - Nota: Convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89.

Articolo 25 - Art. 25 (Anticipazione obbligo fattura elettronica)

In vigore dal 24 giugno 2014

1. Nell'ambito del piu' ampio programma di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche definito dall'Agenzia per l'Italia digitale, al fine di accelerare il completamento del percorso di adeguamento all'utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori, il termine di cui all'[articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55](#) recante "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'[articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#)", e' anticipato al 31 marzo 2015. Alla medesima data, sentita la Conferenza unificata, di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), e' anticipato il termine dal quale decorrono gli obblighi previsti dal predetto [decreto n. 55 del 2013](#), per le amministrazioni locali di cui al [comma 209 dell'articolo 1 della citata legge n. 244 del 2007](#).

2. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita' dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano:

a) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie cosi' come previsto dalla determinazione dell'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilita' di cui alla [legge 13 agosto 2010, n. 136](#), previsti dalla tabella 1 allegata al presente decreto; detta tabella e' aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

b) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'[articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3](#).

2-bis. I codici di cui al comma 2 sono inseriti a cura della stazione appaltante nei contratti relativi a lavori, servizi e forniture sottoscritti con gli appaltatori nell'ambito della clausola prevista all'[articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136](#). Tale clausola riporta, inoltre, il riferimento esplicito agli obblighi delle parti derivanti dall'applicazione della presente norma.

3. Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici Cig e Cup ai sensi del comma 2.